



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

ex art. 7 D.P.R. 101/90

Dr. DANIELE DI GREGORIO

libretto di pratica n. 11863

Anno 2011/2012

*All' On. le Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Salerno*

Il sottoscritto dr. Di Gregorio Daniele, nato a Salerno (SA) il 17.08.1986, ed ivi residente alla via Giovan Battista Amendola n. 29, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, con anzianità dal 03.11.2011, durante il primo anno di pratica forense ha frequentato, per due semestri, lo studio legale dell'avv. Michele Sarno, sito in Salerno, alla via G.B. Lama, n. 7.

La pratica forense si è dimostrato un cammino nuovo, impervio, ma nello stesso tempo interessante, soprattutto per il continuo contatto con la realtà quotidiana: un mondo prima ignoto, fatto di sole conoscenze teoriche e, per questo, poco tangibile.

Assaporare il mondo affascinante della pratica, assistere all'applicazione della sterile norma che assurge ad elemento indispensabile del nostro vivere civile e sociale nel momento in cui si plasma (o si cala nella realtà) e vivere le tragedie umane che ogni giorno si consumano nelle aule di udienza dei nostri Tribunali hanno accresciuto enormemente il bagaglio culturale del sottoscritto.

Lo scrivente ha constatato la serietà e l'importanza con cui gli uomini del diritto affrontano i vari procedimenti per giungere (per quanto possibile) ad un atto di giustizia, tenendo conto delle contrapposte posizioni di un'accusa ed una difesa.

Il sottoscritto ha avuto modo, inoltre, di partecipare e, quindi, di apprendere gli insegnamenti salienti concernenti questa materia, ogni giorno più esaltante: la partecipazione alle varie udienze, lo svolgimento delle stesse con tutte le annesse attività

collaterali (come le testimonianze, le dichiarazioni spontanee), fino all'emissione di una sentenza.

Ancora più interessante è stato assistere al delicato momento di un'ulteriore possibilità che ci dà il nostro ordinamento per una rivisitazione della sentenza a favore del condannato, qualora ne sussistano i presupposti.

Ma per tutta questa ulteriore conoscenza appare doveroso ringraziare soprattutto il dominus, l'avv. Michele Sarno, che, con grande pazienza, oltre a trasmettere le tecniche della professione forense, rispettando i principi di correttezza e lealtà, si è impegnato a formare sulla deontologia professionale, indirizzando all'osservanza dei relativi principi e doveri. Ancor di più che un “*dominus*” è stato un vero e proprio “*Magister*”, sempre pronto ad affrontare con il sottoscritto analisi dettagliate di questione giuridica – giurisprudenziale oltre che pratica del caso concreto (togliendo del tempo prezioso alla propria professione) chiarendo i vari quesiti che si presentavano in modo alquanto dubbioso al sottoscritto.

Tuttavia, durante questo primo anno di pratica forense, non si è limitato solo ad un insegnamento dottrinale ma, è riuscito a trasmettere in più occasioni la dedizione che ci vuole in questa professione.

È con estrema umiltà che lo scrivente si accinge (qualora si dia una tale possibilità) ad affrontare con la necessaria tenacia i prossimi due semestri, limitandosi, a questo punto, nella relazione al termine del I anno di pratica, come prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 101/90, ad indicare l'attività svolta attraverso la menzione delle seguenti dieci cause trattate nel corso dell'anno di pratica forense, nonché cinque questioni giuridiche di particolare interesse ed infine cinque atti giuridici alla cui redazione ha preso parte.

Con Ossequi

dott. Daniele Di Gregorio

Sommario

1. Questioni giuridiche (di maggiore interesse) alla cui trattazione il praticante ha assistito e collaborato;
2. Udienze relazionate;
3. Atti processuali.

Questioni Giuridiche

- 1^ QUESTIONE GIURIDICA -

Ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p, la terzietà del giudice.

Con la riforma dell'art. 111 Cost., che ha introdotto il principio di parità tra accusa e difesa attraverso il giusto processo, e con la L.7.12.2000 n. 397, recante la disciplina delle indagini difensive, si è avuta una svolta decisiva nel modo di concepire il ruolo del difensore, sin dalla fase preliminare, tanto nell'assunzione della prova quanto nella sua ricerca. Si scolpisce il principio del contraddittorio e aumentano i poteri del difensore dell'indagato. La testimonianza è un mezzo di prova, uno strumento attraverso il quale si acquisisce innanzi al giudice la prova di un fatto oggetto di reato. L'art 468 c.p.p. stabilisce che le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici o persone indicate dall'art. 210 c.p.p. devono depositare le liste in cancelleria entro 7 gg dalla data fissata per il dibattimento. Unica deroga a tale termine può avvenire solo se la parte dimostra (entro i termini della presentazione al giudice delle richieste di prova) di non averle potute indicare tempestivamente. Il deposito della lista testimoniale è un onere delle parti, con cui vengono indicati i fatti che si intendono provare e si chiede al giudice l'autorizzazione alla citazione delle persone indagate o imputate in un procedimento connesso o collegato, nonché dei periti, mentre i consulenti tecnici e i testimoni possono essere presentati direttamente al dibattimento. L'art. 507 c.p.p. riconosce al giudice la facoltà, se assolutamente necessario, di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Il processo penale è un processo di parti ispirato al principio accusatorio, nel quale la prova si forma in dibattimento e nel

dott. Daniele Di Gregorio

quale ciascuna delle parti è tenuta a presentare le proprie richieste di prova e, sulla base delle rispettive allegazioni, deve formarsi il convincimento del giudice terzo. Il giudice è assolutamente terzo rispetto alle parti e non deve sostituirsi all'onere di allegazione che su di esse incombe. Poiché il fine ineludibile del processo è quello della ricerca della verità, è escluso qualsiasi limite all'esercizio del potere discrezionale del Giudice nell'assumere nuove prove. La Suprema Corte ha precisato che l'art. 507 attribuisce al giudice un "potere riequilibrante" atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. La prova da acquisire non deve essere caratterizzata dalla novità e, inoltre, il giudice può disporre l'assunzione di mezzi di prova *ex officio* anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria sia per mancata tempestiva richiesta probatoria sia per altra causa (Cass. S.U., 18.12.2006). Il potere stabilito dall'art. 507 è attuabile tutte le volte in cui le prove dedotte dalle parti non siano ritenute sufficienti ad esercitare la funzione conoscitiva del processo, posto che intanto può ritenersi la assoluta necessità di assumere nuove prove in quanto l'esistenza delle stesse risulti dagli atti del giudizio e la loro assunzione appaia decisiva (Cass. Sez. V, 4.3-14.4.2003), prova nuova non significa "prova sopravvenuta" o "scoperta successivamente" (rispetto all'allegazione di parte ex art. 493), ma prova "non disposta" precedentemente. Al Giudice non è dato valersi dell'art. 507 per verificare solo una propria ipotesi ricostruttiva sulla base di mezzi di prova non dotati di sicura conclusione. Le parole «*terminata l'acquisizione delle prove*» indicano lo stato dell'istruzione dibattimentale in cui l'ammissione delle nuove prove può avvenire: momento iniziale, quindi, e non presupposto per l'esercizio del potere del Giudice (Cass. S.U., 6.11.1992). Il potere del Giudice, ex art 507 c.p.p., deve essere esercitato, a

pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del P.M., preventivamente ammessi ma non citati per l'inerzia della parte, atteso che tale potere – dovere non abbia carattere eccezionale ma sia ampio e con natura suppletiva (Cass. Sez. V, 20.4.2001). L'introduzione del principio costituzionale del giusto processo, che è tale in quanto si svolge nel pieno contraddittorio delle parti innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ulteriormente pone come punto nevralgico l'aspetto della terzietà e della imparzialità del giudice. Le norme processuali vanno lette secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che al giudice va riconosciuto un potere suppletivo tale da sopperire a carenze e negligenze delle parti; in tal modo, difatti, egli non rispetterebbe il suo ruolo, costituzionalmente stabilito, di terzietà ed imparzialità, divenendo egli, al contrario e al tempo stesso, parte attiva nell'accertamento dei fatti e soggetto che su tali fatti va a decidere. L'unica lettura che rende la norma di cui all'art. 507 compatibile con il principio costituzionale è quella per cui al giudice (previa, del caso, sollecitazione delle parti) va riconosciuto un semplice potere di integrazione e sussidiario (non mai del tutto sostitutivo dei poteri propri delle parti) del dato acquisito qualora ciò risulti necessitato da quanto accertato nel contraddittorio, e sempre che non si tratti di temi di prova di cui la parte pubblica o quella privata avevano conoscenza e hanno omesso di allegare. Alla ammissione di una nuova prova ai sensi dell'art. 507, il Giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Il Giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 507, l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria, di cui all'art. 603, comma 3, riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello (Cass.

Sez. VI, 17.1.2005). Il potere del Giudice previsto dall'art. 507 rientra nel suo compito di accertare la verità e ha la funzione di supplire proprio all'inerzia delle parti o alle carenze probatorie derivatene, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (Cass. Sez. III 28.8.2002). Pertanto Esso non va esercitato in forma arbitraria ed incondizionata, dovendosi valutare con estrema attenzione se le nuove acquisizioni possano apportare una modifica al quadro probatorio già delineato, ma solo in presenza di questi presupposti. Il potere – dovere del giudice di integrazione probatoria a norma dell'art. 507, pur configurandosi come discrezionale, richiede una espressa motivazione in ordine al mancato esercizio dello stesso in relazione al requisito della assoluta necessità ai fini del decidere. Essendo estranea a tale parametro ogni valutazione in ordine all'interesse delle parti all'assunzione del mezzo non essendogli consentita una scelta immotivata fra l'assoluzione dell'imputato e la necessità di disporre i necessari accertamenti (Cass. Sez. III, 4.12.2007). L'esercizio di suddetto potere, e l'obbligo motivazionale che ne consegue, sono sindacabili in sede di legittimità ex art. 606, lett. d (Cass. Sez. V, 16.4.1998); viceversa, il sindacato di legittimità non può essere sollecitato, ai sensi dell'art. 606, lett. d, sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva, in quanto tale motivo di ricorso si riferisce soltanto ai mezzi di prova richiesti ai sensi dell'art. 495, com. 2, e non al mancato utilizzo, da parte del Giudice, dei poteri officiosi ex art. 507 pur se sollecitato dalla parte. La Cassazione Penale chiarisce: *“l'ammissione di prova non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un*

divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. Il giudice può ritenere di esercitare i suoi poteri ufficiosi nel disporre la sostituzione di un teste, quando dall'istruttoria dibattimentale emerga l'esistenza di persone meglio informate dei fatti". Infatti non esiste un principio secondo il quale l'investigazione difensiva deve essere completa e perfezionata in tutti i suoi elementi ancor prima del dibattimento. Piuttosto l'intera sistema guida il giudice verso la ricerca della giustizia, della parità, della trasparenza e della completezza.

- 2^ QUESTIONE GIURIDICA -

L'art. 73 comma 1 bis, lett. a, del D.P.R. 309/90 e l'uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha apportato notevoli innovazioni alla disciplina in materia di stupefacenti. Le novità principali riguardano l'individuazione di criteri generali che consentono di stabilire quando il possesso dello stupefacente sia per un uso non esclusivamente personale, oltre che l'equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere. Proprio con specifico riferimento ai criteri sopra menzionati, essi sono indicati alla lettera a), comma 1 bis dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che così recita: *“Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute*

emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.

Assumono dunque rilievo la quantità della sostanza, la modalità di presentazione della stessa, con riferimento al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato e le altre circostanze dell'azione. Per molto tempo la tesi giurisprudenziale sanciva che ai fini della configurazione del reato di spaccio di droga fosse sufficiente dimostrare la centralità e la preponderanza assoluta dell'indicazione del peso dello stupefacente, rispetto agli altri canoni interpretativi, e la insuperabilità ed inconfutabilità di tale dato, nell'ipotesi in cui lo stesso eccedesse i parametri normativi indicati dall'art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90. Di recente la Corte di Cassazione Penale, sez. VI, con sentenza del 04.05.2010 n.16834 ha stabilito che *“Ai fini dell'affermazione di responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento dei limiti ponderali, ma sarà necessario - nei casi in cui il mero dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione - che il giudice prenda in considerazione anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell'azione che possa risultare significativa della destinazione all'uso non esclusivamente personale”.* Questa sentenza costituisce un importante e qualificante approdo giurisprudenziale, in relazione alla sempre più avvertita necessità di addivenire ad una soddisfacente qualificazione dei limiti entro i quali deve operare il criterio della destinazione ad uso non esclusivamente personale dello stupefacente che il singolo

detenga, previsto dal comma 1 bis dell'art. 73, D.P.R. 309/90, introdotto con la L. 49 del 2006. La condotta di possesso materiale della sostanza drogante (e, così, anche la importazione, la esportazione, la ricezione) non deve essere più interpretata e valutata come atteggiamento tipicamente personale, di per sé, necessariamente sintomatico, prodromico e strumentale ad una cessione a terzi. La Corte nella stessa sentenza afferma che “ ... l'art. 73, comma 1 bis, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, ma si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale..” . Tali dati, quindi, non possono, pertanto, venire inseriti nella categoria dei paradigmi probatori (indiziari) assoluti, cui conferire una valenza quasi fideistica di natura negativa.

Da un lato risulta evidente come venga superata la originaria interpretazione, che sosteneva che il testo dell'art. 73 comma 1 bis lett. a) D.P.R. 309/90 contenesse al proprio interno la previsione di una presunzione assoluta (*iuris et de iure*) di destinazione del compendio detenuto allo spaccio, laddove la fattispecie concretamente esaminata fosse caratterizzata dalla eccedenza dei limiti normativi stabiliti. Si nega così efficacia ad un istituto, quello della presunzione, che in diritto penale, usualmente (ed ovviamente), non dovrebbe trovare cittadinanza, perché contrario e stridente rispetto ai principi di legalità e di tassatività. Il superamento della concezione cd. “*della presunzione illecita*”, permette di osservare, ulteriormente, che il paradigma, concernente il dato ponderale (da valutare sia qualitativamente, in relazione al principio attivo presente nella sostanza, sia quantitativamente, riguardo il complessivo e lordo peso della stessa) non può

più, quindi, risultare di per sé solo scontato e risolutivo, alterando uno stato di pari dignità fra tutti i cd. “*elementi sintomatici*”. Inoltre con il precedente orientamento, di fatto, si verteva in una situazione di astrazione processuale, vale a dire, in una condizione di inammissibile inversione dell'onere della prova, posto che competeva alla difesa tentare di smentire l'assunto presuntivo proposto dall'accusa. Viene, così, ristabilito, il rispetto del principio dell'*onus probandi* in capo all'accusa che intenda sostenere l'illiceità della detenzione. Una volta superata la concezione che riconosceva dignità di prova penale ad una prognosi negativa di illiceità fondata su di una piattaforma meramente presuntiva, l'approccio che logicamente, quindi, si impone da parte della pubblica accusa, (in una vicenda che si incentri su di una condotta di detenzione di stupefacenti) non potrà prescindere da due passaggi fondamentali; dovrà innanzitutto ritenere, già in origine, astrattamente possibile una destinazione a fini personali della droga, ove il quantitativo della stessa non paia esageratamente esorbitante i limiti sanciti *ex lege*. È di tutta evidenza, che la intrinseca difficoltà di rinvenire parametri razionali e predeterminati, favorisce valutazioni che si possono fondare anche su componenti di carattere empirico e discrezionale. Ciò non toglie che il P. M. non deve avere il timore a sfatare il tabù in base al quale non si possano detenere quantitativi tutt'altro che minimali di droga, senza che una siffatta situazione implichi – *a fortiori* – l'esclusione dello scopo di uso personale. Inoltre sarà necessario comparare l'ipotesi di una possibile destinazione della sostanza detenuta ad un uso esclusivamente personale (nonché i cd. elementi sintomatici) con le specifiche risultanze di fatto, per verificare da tale giudizio di bilanciamento la effettiva sussumibilità della condotta in un alveo lecito od illecito. In questo modo si perviene ad un effettivo rispetto del corretto rapporto fra fatto e diritto.

- 3^ QUESTIONE GIURIDICA -

Il nuovo reato di “atti persecutori” ed il fenomeno dello stalking.

Il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, L. 23 aprile 2009 n. 38, colmando un grave vuoto legislativo e dando risposta ad una quanto mai avvertita istanza di politica criminale, ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova fattispecie incriminatrice di “atti persecutori” di cui all'art. 612 bis c.p.. Con tale intervento, atteso da tempo, il legislatore ha finalmente disciplinato penalmente il fenomeno del c.d. *stalking*, termine di derivazione anglosassone con cui, letteralmente, si indica il comportamento del cacciatore che, in agguato, stana la sua preda avvicinandosi di soppiatto; estensivamente tale vocabolo è passato a denotare un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate o invio di lettere, biglietti, sms, messaggi di posta elettronica e oggetti non richiesti; o, ancora, attraverso scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, verbali e scritte, che degenera talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l'uccisione della vittima.

Le cause di tale comportamento risiedono generalmente in una relazione affettiva interrotta unilateralmente, in un approccio respinto ovvero in una infatuazione patologica per una persona nota - ad esempio appartenente al mondo dello spettacolo.

Caratteristica peculiare del fenomeno è costituita da questo assillo continuo che ingenera

nella vittima costante disagio e senso di paura, e che comporta inevitabili risvolti negativi psicologici e sociali nella vita di questa.

Alcuni paesi di *common law* sono già da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking: alcuni ordinamenti (ad esempio, attraverso la previsione di una norma penale che dà una definizione dello stalking c.d. “minimale”) cui sono collegate pene non eccessivamente elevate. Al verificarsi della fattispecie o comunque di un *fumus* della realizzazione della stessa, la vittima può richiedere all’autorità di emanare un “*restraining order*”, attraverso il quale lo stalker viene diffidato dal proseguire nelle molestie persecutorie. La violazione del *restraining order* comporta l’automatico delinarsi del reato in questione con conseguente notevole inasprimento delle sanzioni; inoltre talvolta alle misure penali sono poi associate sanzioni interdittive, civili o finanche trattamenti psicologici.

Nel nostro ordinamento, invece, fino all'entrata in vigore del succitato decreto legge, le disposizioni penali esistenti richiamabili risultavano, nella stragrande maggioranza dei casi, del tutto inadeguate a far fronte alle molteplici e talvolta gravissime estrinsecazioni di tale complesso fenomeno: a seconda dei casi, infatti, potevano ritenersi integrati i reati di ingiuria (art. 594 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), ovvero, allorquando il comportamento persecutorio non sconfinasse nei suddetti delitti, il semplice reato contravvenzionale di "molestia o disturbo alle persone" di cui all’art. 660 c.p., sanzionato alternativamente con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 616 euro, come tale anche obblazionabile in virtù dell’art. 162 bis c.p., e pertanto dotato di scarsissima efficacia deterrente. Peraltro stante il principio di legalità (artt. 25 comma 2 Cost.; art. 1 c.p., art. 14 disp. Prel. c.c.) ed il

conseguente divieto di analogia *in malam partem*, la giurisprudenza era altresì impossibilitata ad individuare ed elaborare eventuali soluzioni “creative”.

Il nuovo art. 612 bis c.p. sancisce al primo comma che, se il fatto costituisce più grave reato (prevedendo, in tal modo, una clausola di sussidiarietà in virtù della quale il maggiore illecito viene ad assorbire quello degli atti persecutori), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Nella collocazione sistematica del codice, tale disposizione è stata inserita nella Sezione III del Capo III, Titolo XII, del libro Secondo, dedicato ai delitti contro la persona, ragion per cui è agevole individuare il bene giuridico tutelato dalla norma de qua nella libertà morale della persona.

In secondo luogo la fattispecie è da ricondursi alla tipologia del reato abituale proprio, il quale necessita, per la sua configurabilità, il reiterarsi delle previste condotte che, singolarmente considerate, costituiscono un reato diverso (molestia e minaccia).

Trattasi inoltre di reato complesso a norma dell'art. 84 c.p., (i reati di minaccia e di molestia restano infatti assorbiti nel delitto di atti persecutori), per cui non si applicano le disposizioni sul concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato.

Il delitto in parola si qualifica altresì come reato di evento: deve cioè sussistere un nesso di causalità tra le reiterate condotte di minaccia o molestia e una delle tre conseguenze

alternative disciplinate dal legislatore (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita): sebbene ognuna di tali conseguenze sia di per sé sola sufficiente a delineare il delitto *de quo*, purtuttavia, se realizzate cumulativamente, rientrano pur sempre nella medesima fattispecie incriminatrice.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, trattandosi di delitto, è necessario che tutti gli elementi della fattispecie siano coperti dal dolo, richiedendo quindi anche la previsione e volizione dell'evento.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 612 bis, inoltre, la pena viene aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva; il terzo comma introduce poi una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabilendo che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, proponibile – analogamente a quanto prevede l'art. 609 septies c.p. in materia di reati sessuali – entro il termine di 6 mesi, in deroga a quello ordinario di tre mesi ex art. 124 c.p.; si procede tuttavia d'ufficio nelle ipotesi aggravate del fatto commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Un'altra importante novità introdotta dal d.l. n. 11/2009 concerne l'istituto dell'ammonimento del Questore: l'art. 8 stabilisce infatti che, finché non sia stata proposta

querela, sussiste la possibilità di esporre i fatti all'autorità di P.S., avanzando al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza della vittima, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato emesso il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; poi redige il relativo processo verbale, la cui copia viene rilasciata sia al richiedente che all'ammonito; inoltre valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. L'effetto dissuasivo della procedura di ammonizione è stato ulteriormente potenziato da alcune misure di carattere processuale che sottopongono il soggetto già ammonito ad un aumento della pena prevista per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., ed inoltre consentono all'autorità giudiziaria di procedere d'ufficio nei suoi confronti.

Il successivo art. 9 del d.l. n. 11/2009 contempla anche significative modifiche al codice di procedura penale: tra queste, da segnalare è sicuramente l'introduzione nel codice di rito, attraverso l'art. 282 ter, della nuova misura cautelare personale coercitiva del "*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*": con il provvedimento che dispone il divieto, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati abitualmente dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Non solo: qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o persone. Inoltre il giudice può vietare

all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo sia con la persona offesa che con le ulteriori persone appena individuate; allorquando però la frequentazione dei luoghi citati sia necessaria per esigenze lavorative o abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Allo scopo di rafforzare l'efficacia dei provvedimenti di carattere preventivo, è previsto infine che i suddetti provvedimenti siano comunicati, oltre che alla persona offesa, anche ai servizi socio – assistenziali del territorio e all'autorità di P.S. competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza in materia di armi e munizioni.

- 4^ QUESTIONE GIURIDICA -

Diffamazione.

La diffamazione a mezzo stampa rappresenta un'ipotesi di reato a tutela dell'altrui reputazione (artt. 595 e ss. c.p.), ma anche un illecito civile, che impone al responsabile del fatto l'obbligo di risarcire il danno.

L'utilizzo della stampa per diffamare una persona rappresenta un'aggravante del reato di diffamazione (art. 595, comma 3, c.p.).

D'altro canto, l'attività dei mass-media, se configura corretto esercizio del diritto di cronaca, può rappresentare un'esimente del reato di diffamazione e un motivo di non punibilità dei giornalisti, ai sensi dell'art. 21 cost. (Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2005, n. 7595).

L'interesse della collettività ad essere informata su determinati fatti è considerato, quindi, prioritario rispetto alla necessità del singolo individuo di difendere la propria reputazione, ma non può essere del tutto libero e arbitrario.

In sintesi, se l'articolo diffamatorio è espressione dell'esercizio del diritto di cronaca, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa, se, invece, l'articolo diffamatorio rappresenta esclusivamente un mezzo di lesione dell'altrui reputazione, il giornalista risponderà del reato di diffamazione nella forma aggravata.

Risulta fondamentale, pertanto, capire quando ricorre il corretto esercizio del diritto di cronaca e quando, invece, ricorre diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha indicato, in numerose pronunce, i requisiti e i limiti del diritto di cronaca, necessari per poter escludere la punibilità di cui all'art. 595 c.p. In particolare, il diritto di cronaca è considerato legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività e, comunque, rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto, ossia la continenza (Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067).

Nel diffondere una notizia il giornalista deve accertare, innanzitutto, la verità del fatto raccontato nell'articolo giornalistico.

Di regola, è richiesta la "verità oggettiva". Tuttavia, se il giornalista riesce a dimostrare la sua buona fede, può beneficiare della scriminante in esame anche in caso di "verità putativa".

La Corte di Cassazione sostiene, in particolare, che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenuto controllo professionale della fonte e l'attendibilità della stessa (Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. Pen., Sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435).

In presenza di tali presupposti, il giornalista non è punito e la scriminante viene comunque valutata a suo favore, ai sensi dell'art. 59, comma 4, c.p.. In presenza di documenti ufficiali di una pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria della cui veridicità non può dubitarsi, l'attendibilità della fonte sussiste ed è sufficiente a scriminare il giornalista (Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271).

Negli altri casi, il giornalista è tenuto, invece, ad una particolare diligenza e ad esaminare, controllare e verificare il contenuto del suo articolo o servizio, al fine di vincere ogni ragionevole dubbio. In questo modo può non incorrere nella condanna per diffamazione a mezzo stampa, anche se poi i fatti non si rivelino veri (Cass. Pen., sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643).

Un tema complesso ed affascinante è la materia della pubblicazione di un'intervista dal contenuto diffamatorio e dell'eventuale responsabilità dell'intervistatore.

Secondo la giurisprudenza tradizionale, il giornalista viene condannato per diffamazione a mezzo stampa, anche se le dichiarazioni del soggetto intervistato vengano riportate "alla lettera", qualora le stesse abbiano "contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione". Rimane, infatti, a carico del giornalista l'onere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite. Con la divulgazione delle dichiarazioni altrui, il giornalista ne diviene in pratica "coautore sostanziale" e, quindi, per non risultare consapevole strumento di diffamazione, è tenuto ad accertare la verità delle dichiarazioni medesime e a verificare che non difetti il requisito della continenza e che le affermazioni altrui non scadano in insulti o in espressioni gratuite, volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie.

La condotta del giornalista che, pubblicando un comunicato stampa di terzi, riporti

dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca nel caso in cui il giornalista abbia riportato fedelmente il contenuto di una dichiarazione di terzi, senza aggiungere alcun suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento.

La giurisprudenza si è sforzata, tuttavia, di evidenziare le peculiarità della pubblicazione di un'intervista che portano, in determinate circostanze, a non condannare il giornalista, anche se lo stesso non abbia svolto indagini accurate sulla verità dei fatti dichiarati dall'intervistatore.

In tal senso, ricorre la scriminante del diritto di cronaca, se "il fatto in sé" dell'intervista abbia un rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate.

È esclusa, pertanto, l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora "il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca". Tanto più è elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse pubblico ad essere informati del suo pensiero.

Non ricorre, invece, la scriminante quando l'intervista non è divulgata come illustrazione fedele del pensiero dell'intervistato, ma venga utilizzata dal giornalista come occasione per esprimere sue personali opinioni (Cass. Civ., Sez. III, 9 luglio 2010 n. 16236).

- 5^ QUESTIONE GIURIDICA -

La responsabilità medica di un'èquipe di sala operatoria.

In un procedimento a carico di un'èquipe chirurgica per lesioni colpose gravi causate, a seguito di un intervento di miomectomia, dalla dimenticanza di una garza laparotomica nell'addome di una paziente, veniva sottolineata una questione da molto tempo dibattuta sulla responsabilità penale dei componenti di sala operatoria. Si è così posto il dilemma se ogni membro dell'èquipe medica, oltre a doversi attenere al rispetto delle *leges artis* tipiche della propria sfera di preparazione e specializzazione, debba anche ritenersi tenuto all'osservanza di un più ampio obbligo cautelare, afferente il dovere di verifica e sorveglianza dell'operato altrui e, di conseguenza, se debba ritenersi eventualmente responsabile qualora la condotta colposa posta in essere da altro componente l'èquipe medica abbia cagionato o concorso a causare eventuali episodi lesivi. L'articolo 40 del Codice penale, dopo aver previsto la necessità di un legame di dipendenza tra la condotta positiva o negativa e l'evento, al secondo comma aggiunge: *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*. Per poter imputare un evento bisogna accertare l'esistenza di un rapporto consequenziale fra un comportamento ed un risultato; ma il soggetto, perché sia ritenuto responsabile, deve essere “giuridicamente obbligato”. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 40 sta ad esempio a significare che la violazione di un dovere morale, nel compiere l'attività che avrebbe impedito l'evento, non è sufficiente a configurare il rapporto di causalità, in quanto mancherebbe l'obbligo giuridico ad intervenire, cioè l'azione imposta dal diritto. Occorre in altri termini che il soggetto sia costituito “garante” dell'impedimento di quel determinato

risultato dannoso. Soltanto tale “posizione di garanzia” dell’individuo, alla quale si ricollega il dovere di assicurare la conservazione di un dato bene giuridico, può giustificare la sua responsabilità per le conseguenze dannose subite da terzi. Oltre che dal diritto penale e dagli altri rami del diritto, l’obbligo di agire può derivare anche da un vincolo contrattuale. Nell’ampia categoria degli obblighi derivanti da contratto rientra (generalmente) l’impegno a prestare assistenza a persone malate o, comunque, incapaci a provvedere a se stesse, ma anche l’assumere servizi di vigilanza o l’accettare incarichi di qualsiasi genere. A proposito della sussistenza di una posizione di garanzia penalmente rilevante, una recente sentenza della Cassazione (Cass. Pen. Sez. III 22-09-2004, n. 40618) ha chiarito alcuni aspetti sintetizzando principi già fissati dalla giurisprudenza e, specie riguardo all’obbligo giuridico di impedire l’evento, afferma che *“tale obbligo (vuoi di protezione, quale, ad esempio, quello del genitore nei confronti del figlio minore; vuoi di controllo, quale, ad esempio, quello posto a carico dei proprietari di cose o animali pericolosi) deve essere una norma di legge extrapenale o un contratto, sicché in mancanza di una fonte legale o contrattuale non sussiste alcuna posizione di garanzia ai sensi dell’articolo 40, comma 2”*. Facendo riferimento al “principio di legalità – tassatività”, la stessa decisione ha precisato che *“la fonte (vuoi legale, vuoi contrattuale) dell’obbligo di garanzia deve essere sufficientemente determinata, nel senso che deve imporre obblighi «specifici» di tutela del bene protetto: esulano perciò dall’ambito operativo della responsabilità per causalità omissiva ex capoverso articolo 40, del c.p. gli obblighi di legge indeterminati, fosse pure il dovere costituzionale di solidarietà economica e sociale (articolo 2 della Costituzione), che costituisce il generale fondamento costituzionale della responsabilità omissiva, ma per sé stesso non può essere assunto a base delle specifiche responsabilità omissive dei singoli*

reati”. Infine, gli stessi giudici hanno ribadito che la condizione di “garante” rispetto a un bene da tutelare e, quindi, la responsabilità penale dell’omittente, in base alla lettura dell’art. 40, si fonda *“non solo sull’obbligo, ma anche sul connesso potere giuridico di questi di impedire l’evento: responsabilizzare un soggetto per non avere impedito un evento, anche quando egli non aveva alcun potere giuridico, oltre che materiale, per impedirlo, significherebbe, in vero, vulnerare palesemente il principio di cui all’art. 27, comma 1, della Costituzione”*. Tuttavia, la giurisprudenza sembra distinguere e differenziare una posizione di garanzia che si qualifica come “generico” obbligo di protezione (es. quello del genitore nei confronti del figlio minore) o di controllo (come ad es. quello di proprietari di cose o animali pericolosi), dalla posizione che viene ad assumere il personale sanitario (medici e paramedici) nei confronti dei malati. Per gli obblighi di garanzia che restano fuori dall’ambito sanitario (sia di controllo che di protezione), è tesi pacifica in giurisprudenza e dominante in dottrina che fonte, dell’obbligo, deve essere una norma di legge o un contratto e che, in mancanza di una fonte legale o contrattuale, non sussiste alcuna posizione di garanzia. Per quanto riguarda i trattamenti medico – chirurgici, per poter fondare un giudizio di responsabilità, ex art. 40 comma 2 c.p., basato sull’obbligo di garanzia per una condotta colposa omissiva, *“è sufficiente che si sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest’ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva e, comunque, quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni”*. (Cass. pen. sez. IV 28-10-2004, n. 46586). In precedenza la stessa Cassazione aveva chiarito che *“l’individuazione della titolarità di una posizione di garanzia da parte di un medico nei confronti di un paziente non è subordinata alla presenza*

di rapporti giuridici con la struttura sanitaria ma all'effettivo esercizio dell'attività svolta, anche per atto di volontaria determinazione, che comporti conseguentemente l'assunzione degli obblighi connessi a quella posizione, direttamente scaturenti dalle funzioni di fatto esercitate". (Cass. Pen. Sez. IV del 07.12.2000, n. 12781). Nel 2000, la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV del 13.09.2000, n. 9638) ha introdotto il principio (recentissimamente confermato da Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 9739 del 11.03.2005) in base al quale, la cosiddetta "posizione di garanzia" essendo *"espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità"* vincola *"ex lege"* tutti gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici. Una recente decisione (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 9739 del 11.03.2005) che riguarda un fatto accaduto nello Policlinico di Bari, si basa sul principio (che si sta facendo strada anche nella giurisprudenza di merito) in base al quale l'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, nei confronti dei pazienti, rende tutti gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, titolari di una posizione di garanzia, che li obbliga a tutelare la salute dei pazienti contro qualsiasi pericolo per l'intero tempo del turno di lavoro. Viene precisato che tale obbligo di protezione comporta il dovere di tenere sotto controllo il decorso post operatorio e di vigilare sul corretto svolgimento delle prestazioni professionali da parte del personale medico e paramedico cui il paziente viene affidato. In realtà la dottrina prevalente, ha stabilito nel tempo che, qualora la condotta posta in essere dal singolo sanitario si sovrapponga a quella di altri soggetti, il precetto concreto di diligenza a cui attenersi, nel caso concreto, dovrà fare riferimento al c.d. principio dell'affidamento, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il

proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, atteso che potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell'osservanza delle regole di diligenza proprie. Il principio sopra delineato impone, pertanto, dei limiti a quel dovere di diligenza che incombe su ciascun sanitario che prenda parte all'attività medica in equipe, esso si specifica nell'esonero di costui dal rispetto delle misure dirette a contrastare l'altrui condotta colposa, andando così ad allineare il principio della personalità della responsabilità penale con il fenomeno peculiare in campo medico della crescente qualificazione e frazionamento del lavoro. Il principio dell'affidamento permette dunque ad ogni sanitario di potersi indirizzare, in maniera esclusiva e con impegno costante, all'espletamento delle proprie mansioni di competenza liberamente e senza essere pressato dalla preoccupazione di dover continuamente verificare l'operato altrui. Nel campo dell'attività medica d'equipe, tuttavia, il principio dell'affidamento trova alcuni precisi limiti, individuati, da un lato, nella posizione apicale e gerarchicamente sovraordinata di un sanitario - il c.d. capo èquipe - rispetto agli altri, che fa nascere nei suoi confronti un dovere di sorveglianza sull'operato dei suoi collaboratori e, dall'altro, nella sussistenza di un positivo stato di fatto, capace di invalidare l'aspettativa di una condotta altrui corrispondente ai doveri di diligenza, prudenza e perizia, come nei casi in cui, a cagione dell'altrui comportamento colposo, sia già in atto una situazione pericolosa per un paziente, oppure vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa realizzarsi, in ragione delle reali contingenze di fatto che siano riconoscibili o possano essere percepite dall'agente (come ad esempio le condizioni di salute non buone di un collega, la sua età giovane, la sua inesperienza o la distrazione). In tali casi le limitazioni al dovere di diligenza connesse al principio dell'affidamento divengono non più vigenti: a carico di ogni medico che avrà la

cura del paziente si avrà non solo l'obbligo di espletare le proprie mansioni specifiche con diligenza e perizia, ma anche quello di impedire e vanificare l'altrui condotta contraria alle *leges artis* proprie, conseguendo a ciò che nei casi di inefficace o inesatto adempimento di tali doveri cautelari, si potrà configurare a suo carico una eventuale responsabilità penale per le evenienze lesive sopravvenute. La visione della giurisprudenza in relazione ai casi in cui tra più medici e sanitari, tutti concorrenti al trattamento terapeutico di gruppo, intercorrano rapporti di tipo gerarchico, appare più complicata. In tali situazioni, la dottrina più recente ha sostenuto che nei confronti di coloro che si trovano in posizione di vertice, avendo la direzione e il potere di coordinamento dell'attività medica dei propri assistenti, esiste un vero e proprio obbligo di controllo dell'operato altrui. Il capo dell'equipe pertanto, oltre a dovere attuare con cura, diligenza e perizia le funzioni specifiche a lui spettanti, deve altresì coordinare l'attività dei propri collaboratori e verificare la correttezza nell'esecuzione dei compiti loro affidati. A differenza di questi ultimi, infatti, egli non potrà trincerarsi dietro il principio dell'affidamento proprio, perché sussiste sempre in capo ad esso un dovere di vigilanza dell'operato altrui, conseguendo a fronte del mancato rispetto di tale dovere una fonte di responsabilità a suo carico per l'evento lesivo eventualmente determinato dalla condotta di alcuno dei partecipanti al lavoro di gruppo, per omesso o insufficiente controllo del suo operato. Peraltro, atteso che le funzioni del capo equipe si ripartiscono in attività prettamente operative e attività di verifica e controllo del lavoro altrui, è apparso alla giurisprudenza necessario circoscrivere con esattezza tale ambito di controllo, affinché il medesimo capo equipe possa comunque svolgere con precisione e scrupolosità i propri compiti, facendo anche affidamento sulla correttezza dell'operato altrui. Il dovere di controllo pertanto, non dovrà essere inteso in senso continuo e costante,

ma determinato in maniera tale da non annullare la divisione delle mansioni tra i vari sanitari. Il principio dell'affidamento, pertanto, nei confronti del sanitario che occupa posizioni di vertice, dovrà ritenersi parzialmente attenuato - ma non completamente eluso - dovendosi altrimenti considerare detto medico comunque e sempre responsabile per ogni evento lesivo conseguente ad interventi medico - chirurgici nei quali abbia preso parte dirigendo le varie attività. Ma è importante sottolineare che il concetto dell'affidamento non può costituire strumento per ribaltare su altri colleghi la propria colpa professionale, laddove si dimostri che il medico che affidi ad altri un determinato compito abbia assunto in precedenza una condotta colposa. Tale evenienza è stata analizzata dalla Giurisprudenza con sentenza del 2003 nella quale si afferma che *se colui il quale si affida ad altro sanitario, secondo il principio dell'affidamento sia già in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver ommesso determinate condotte e ciò nonostante confidi che altri che gli succede nella stessa posizione di garanzia elimini la violazione e ponga rimedio all'omissione, non potrà invocare legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui.*

Premesso quanto sopra detto circa il principio dell'affidamento, è indispensabile precisare che la Cassazione Penale, accanto e, talvolta, in alternativa a tale principio, ha valorizzato l'istituto della cooperazione colposa, in virtù del quale se un evento dannoso è cagionato da più persone, ciascuna di esse può essere chiamata a rispondere per colpa. In una pronuncia del maggio del 2004 (Cass. Pen. Sez. IV n. 39062), viene espresso con chiarezza quest'ultimo concetto, in un caso di colpevole dimenticanza nell'addome, per grave negligenza, di un ferro chirurgico, cui è seguito il decesso del paziente. I Giudici affermano in tal caso che i componenti di un'èquipe chirurgica, non possono risultare esenti da responsabilità perché, ad intervento chirurgico ultimato, aderendo ad una prassi che

rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l'incombenza di provvedere alla conta dei ferri, non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano potuto rendersi conto che uno di essi fosse rimasto nel corpo della paziente. In sostanza se è vero che la conta delle pezze laparotomiche ed il controllo dei ferri chirurgici utilizzati in corso di intervento è compito tradizionalmente affidato alla ferrista, è pur vero che i medici, conservano sull'attività degli ausiliari un dovere di diligenza, che nel caso di specie era stato omissso. Dunque se i vari componenti di un'èquipe vengono coinvolti in responsabilità connesse a mansioni affidate a precise figure professionali (ad esempio alla ferrista), appare evidente l'esistenza di un contrasto tra l'odierna giurisprudenza e la normativa vigente, con particolare riguardo alle leggi n. 42 del 26.02.1999 e n. 51 del 10.08.2000 che conferiscono al personale paramedico una completa autonomia nell'esecuzione delle mansioni ad esso affidategli e che dovrebbero consentire di stabilire quale componente di un'èquipe chirurgica sia penalmente responsabile di un eventuale evento dannoso.

Udienze

- 1^ UDIENZA -

Tribunale di Salerno

Sezione Riesame

Proc. Pen. n. ---/2012 R.G.N.R

Proc. n. ---/2012 R.T.L.P

Ai sensi dell'ex art. 309 c.p.p veniva proposta istanza di riesame nell'interesse di Tizio avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore in data --.04.2012, perché indagato del reato di cui all'art. 73 – 80 DPR 309/90 perché senza autorizzazione, deteneva a fini di spaccio un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hascisc, del peso di kg 1220,00, suddiviso in 38 valigette di juta, occultate in una intercapedine ricavata all'interno di un ponte di ferro, accessibile solo dall'interno del parcheggio della ditta "Sempronia" dal medesimo gestita.

In punto di fatto giova rievocare che i militari della G. di F., del nucleo polizia tributaria di Napoli, per verificare la veridicità di informazioni assunte nel corso di autonoma attività info – investigativa circa la presenza di numerose armi da guerra e un'ingente partita di sostanza stupefacente occultati presso un'area aziendale adibita al parcheggio di mezzi pesanti, sita nelle immediate dell'uscita "A." della SS 268, avevano eseguito attività di perquisizione presso l'area di parcheggio di alcuni autoarticolati della ditta " Sempronia", ivi ubicata, in titolarità al Tizio, esercente attività di trasporto per conto terzi. I militari,

dott. Daniele Di Gregorio

dunque, dopo ispezione di alcuni autoarticolati parcheggiati all'interno dell'area aziendale che aveva dato esito negativo e, considerato che Tizio palesava un nervosismo sempre più crescente, avevano approfondito i controlli e rilevavano la presenza di un autoarticolato – di proprietà di Tizio – in sosta proprio sotto al ponte della SS 268, in corrispondenza di un foro esistente nella struttura in ferro. Saliti su tetto del mezzo pesante, i militari erano riusciti ad accedere nella cavità e avevano rilevato che, all'interno dell'intercapedine naturalmente ricavata nel ponte di ferro, erano occultate numerose valigette di juta, risultate poi contenere sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 1220,00 kg.

In sede di interrogatorio Tizio aveva riferito che l'area parcheggio di sua proprietà (ed utilizzata a servizio della sua ditta), era anche luogo adibito occasionalmente a parcheggio per altri mezzi pesanti; egli inoltre aveva negato la titolarità della stupefacente.

All'udienza camerale la difesa aveva depositato investigazione difensiva, oltre alle foto dei luoghi e ad una relazione tecnica sostenendo che, il posto in cui era stato rinvenuto lo stupefacente (l'intercapedine naturale all'interno del ponte di ferro sovrastante l'area parcheggio di Tizio) era in realtà accessibile anche attraverso altri fori esistenti nella suddetta struttura. Ragion per cui, la difesa aveva messo in evidenza la possibilità che chiunque si sarebbe potuto introdurre all'interno di un'altra intercapedine ed avrebbe potuto trasportare e posizionare le valigette di juta incriminate.

Tuttavia il collegio giudicante, pur ritenendo alternativa la ricostruzione difensiva, oltre che non logica né concretamente e facilmente percorribile, rende edotto che il profilo decisivo non si basa sull'astratta possibilità di poter accedere al ponte da altri intercapedini quanto al fatto che, in concreto, siano state rinvenute 38 valigie, contenenti 1220 chili di sostanza stupefacente, proprio in linea d'aria con il deposito di Tizio.

Quindi il Tribunale ha ritenuto fondata l'ordinanza gravata, che è stata quindi confermata e richiamata non solo in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ma anche in ordine alle esigenze cautelari ad alla scelta della misura custodiale applicata.

Inoltre il Collegio giudicante ha osservato che, pure a fronte della sostanziale incensuratezza del Tizio, l'unica misura proporzionata alla gravità dei fatti ed adeguata ad arginare il pericolo di reiterazione ed inquinamento probatorio fosse solamente quella del massimo rigore, per cui, letti gli artt. 127,128 e 309 c.p.p., ha rigettato l'istanza di riesame confermando l'impugnata misura.

- 2^ UDIENZA -

Tribunale di Salerno

Prima sezione Penale

Giudice Monocratico: dr.ssa Ornella Teresa Dezio

Proc. Pen. n. ---/2011 R.G.N.R

Sentenza n. ---/2011

Tizio e Caio, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 1 *bis* lettera a) DPR 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art 17 e fuori dalle ipotesi dall'art. 75 stessa legge, concorrevano a detenere, a bordo dello scooter Liberty 125 condotto da Caio ed occupato da entrambi lungo la via Santa Margherita di Salerno, ai fini di spaccio e comunque per uso non esclusivamente personale, l'uno nella tasca pettorale del giubbotto quattro involucri in cellophane contrassegnati cadauno dal simbolo della canapa indiana e

contenenti sostanza stupefacente (verosimilmente marijuana) per il peso complessivo di gr. lordi 4,87 e l'altro nella tasca interna del giubbotto due involucri contrassegnati cadauno dal simbolo della canapa indiana e contenenti sostanza stupefacente (verosimilmente marijuana), ed ancora altri cinque involucri egualmente contrassegnati e di egual contenuto occultati all'interno dello slip, per un totale di gr. Lordi 8,50 di sostanza stupefacente.

In punta di fatto, a seguito dell'alt eseguito dal personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel corso di un'ordinaria attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, alle ore 18.15 circa, in Salerno, alla via Santa Margherita, si procedeva al controllo di Tizio e Caio che viaggiavano a bordo dello scooter condotto dal Caio.

Considerato, che all'atto del controllo, Tizio e Caio erano apparsi alquanto agitati, la P.G. aveva deciso di procedere a perquisizione personale di entrambi.

L'atto consentiva di rinvenire nella disponibilità del Tizio 4,87 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish, custodita in quattro involucri di plastica all'interno della giacca e nella disponibilità del Caio 8,50 grammi lordi della stessa sostanza e suddivisa in sette involucri diversi ed allo stesso modo custoditi. Esito negativo avevano, invece, le perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni di entrambi.

I due venivano tratti in arresto, condotti dinanzi al Giudice per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo e per rispondere del reato a loro ascritto in rubrica.

Alla successiva udienza, udita la relazione dell'ufficiale di P.G. e proceduto all'interrogatorio dei soggetti, il Giudice convalidava l'arresto e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Instaurato il giudizio direttissimo, su richiesta dei difensori degli imputati di termine a difesa, il procedimento era stato rinviato a nuova udienza che, a seguito di alcuni rinvii *in limine litis*, per permettere ad uno dei difensori di munirsi di procura speciale, al fine di procedere con il rito speciale del giudizio abbreviato.

Il Giudice, acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, inviate le parti alle discussioni finali e presane contezza, emetteva dopo una breve camera di consiglio ai sensi dell'art. 530 c.p.p. sentenza di assoluzione nei confronti di Tizio e Caio del reato a loro ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

- 3[^] UDIENZA -

Tribunale per i minorenni di Salerno

Udienza Preliminare

Proc. Pen. n. ---/2010 R.G.N.R

Sentenza n. ---/2012

Sempronio e Mevio, imputati del reato di cui agli artt. 110, 582 e 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., perché in concorso ed unione tra di loro e con i maggiorenni Tizio e Caio (per i quali procede la competente A.G.), volontariamente cagionavano a Meridio, colpendolo con calci, pugni e schiaffi, lesioni personali (“Mialgia Rachide Cervicale. Contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo”) dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo giudicata guaribile in 7 s.c. e successivamente gli sottraevano la moto “Kawasaky Z750” tg. DP -----

che poi veniva abbandonata da Tizio (autore materiale dell'impossessamento) al rione pastena.

Il P.M.M., all'esito delle indagini preliminari, chiedeva il rinvio a giudizio per gli imputati Sempronio e Mevio, affinché rispondessero dei reati indicati in rubrica.

Tuttavia, fissata la prima udienza, uno dei difensori dei due imputati chiedeva un breve rinvio per legittimo impedimento, perché impegnato presso un altro Tribunale per una udienza particolarmente delicata a carico di detenuti. Il collegio, esaminato e ritenuto legittimo l'impedimento, concede il rinvio dell'udienza con la possibilità di provvedere ad addivenire ad un bonario componimento fra le parti e, dunque, alla remissione di querela per ciò che attenesse al reato p. e p. dall'art. 582. Veniva quindi dato incarico all'U.S.S.M. di verificare la possibilità di una mediazione tra le parti, ma tale tentativo aveva un esito negativo per l'indisponibilità della persona offesa.

Giunti alla data della nuova udienza, il Presidente del Collegio giudicante rappresentava la diversa composizione collegiale e chiedeva di conseguenza la rinnovazione degli atti, che le parti, di comune accordo, concedevano. Revocata la contumacia del Sempronio, si procedeva a raccontare i fatti. Veniva riferito che una volante della Questura di Salerno si era portata nelle prossimità del Liceo Statale "F. Severi" al seguito di una segnalazione di rapine nei confronti di Meridio. Gli agenti giunti sul posto identificavano il Meridio che, sebbene sofferente per i postumi di una riferita aggressione, forniva una prima descrizione dei fatti agli agenti, poi confermata presso gli uffici della Questura dopo essere stato rimesso dall'ospedale con un prognosi di 7 gg.. Meridio, raccontati i fatti, rende riconoscimento di uno dei quattro aggressori, indicandolo come un suo compagno di classe. L'informativa agli atti degli agenti della volante presenti nel fascicolo a disposizione del

collegio e delle parti, sottolineano una chiara ricostruzione dei fatti. In soldoni, i quattro, avvicinati a Meridio per chiedere spiegazioni in merito ad alcune pesanti parole riferite, intraprendevano un forte discussione degenerata in lite fino ad arrivare alle mani. Durante la discussione, diventata un vero e proprio pestaggio ai danni di Meridio, uno dei quattro (identificato poi, grazie ad una intercettazione telefonica tra il Mevio ed il Caio, nella persona del Tizio) gli sottraeva le chiavi della moto e di conseguenza si allontanava con essa per poi abbandonarla in un rione adiacente al luogo del *commissi delicti*. Sarà lo stesso Mevio, unitamente a Sempronio, a condurre il Meridio nel luogo dell'abbandono della sua moto. Identificati i quattro autori dell'aggressione e sentiti presso gli uffici della Questura, gli agenti notano nelle loro dichiarazione una anomalia; in poche parole Meridio, sentito a S.I.T., omette alcuni particolari che vengono riferiti dagli esecutori dell'aggressione.

In conclusione, dopo aver dato una visuale generale sull'accaduto, il Presidente – Relatore invita le parti alle loro conclusioni. Il P.M.M. conclude, dopo una piccola discussione, e chiede per gli imputati, in ordine al reato p. e p. dall'art. 582 c.p. la formula prevista dall'art. 169 c.p., in merito al reato p. e p. dall'art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., la formula prevista dall'art. 425 comma 1 c.p.p..

Preso la parola, gli avvocati, dopo una lunga discussione in merito ai fatti accaduti ed al contesto storico nel quale e per il quale essi siano avvenuti, chiedono entrambi ai sensi dell'*ex art. 425 c.p.p.* sentenza di non luogo a procedere.

Il Collegio, dopo una breve Camera di Consiglio, emetteva in ordine al reato p. e p. dall'art. 582 c.p., la formula prevista dall'art. 169 c.p. e, in merito al reato p. e p. dall'art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., la formula prevista dall'art. 425 comma 1 c.p.p..

- 4^ UDIENZA -

Corte di Appello di Salerno

Proc. Pen. n. --/2012 REG. GEN. mod. 6 estrad.

Tizio, destinatario di MAE da parte della Germania per il reato di rapina a mano armata, ai sensi dell'art. 95 della Convenzione di Schengen, veniva tratto in arresto dagli agenti della stazione dei Carabinieri di Salerno, al seguito di una nota SIRENE/MA del --/02/2012, pervenuta presso gli uffici del Comando, con cui il Ministero dell'Interno – servizio per la cooperazione internazionale di Polizia – evidenziava la possibilità della presenza di Tizio presso l'abitazione della defunta sorella in compagnia della compagna, sita in Salerno alla via ----- n.89 e che inoltre era in possesso di una autovettura di tipo Nissan, frutto del reato di appropriazione indebita. Gli agenti portati presso il luogo della segnalazione, svolgevano le dovute indagini accertando la rispondenza al vero del contenuto della informativa, intercettando inoltre l'autovettura segnalata con a bordo il Tizio. Tizio quindi, veniva fermato dagli agenti ed invitato ad esibire i documenti di riconoscimento, dai quali si evinceva essere il soggetto destinatario del provvedimento di esecuzione del MEA emesso dalla Germania per il reato di rapina a mano armata, ai sensi dell'art. 11 L. n. 69/2005 e, quindi, si procedeva all'arresto del medesimo. Condotta dinanzi al Giudice delegato per la convalida dell'arresto, in sede di interrogatorio subito dichiarava di non acconsentire alla consegna. All'esito, il Consigliere delegato dal Presidente conferma l'applicazione della misura coercitiva di massima afflittività, sussistendo elementi idonei a ritenere concreto il pericolo di fuga, in considerazione dell'effettivo allontanamento del Tizio dal luogo di

ordinario domicilio e in ragione della mancanza di elementi da cui poter desumere uno stabile e legale domicilio e una regolare attività lavorativa.

A ciò va evidenziato che, nell'attesa del giorno dell'udienza, nelle more perveniva originale M.A.E. e titolo custodiale, regolarmente tradotto in lingua italiana, corredato dagli allegati di cui all'art. 6 comma 4 L. n. 69/2005, da cui era dato evincere che il Tizio si era reso responsabile in Germania di condotte di rapina a mano armata all'interno di esercizi commerciali, punibili con la pena della reclusione fino a 15 anni.

All'udienza del --/04/2012, alla presenza dei difensori di fiducia del Tizio, lo stesso rendeva dichiarazione spontanea tali a dare una motivazione plausibile a dimostrare la sua innocenza in merito a quanto ritenuto nel MAE e, di conseguenze di non essersi mai macchiato del reato di rapina a mano armata. L'udienza, prima sospesa per permettere ai tecnici di preparare il dovuto per la registrazione delle dichiarazioni, procede a porte chiuse e nella segretezza delle parti, date poi quelle che saranno le dichiarazioni fatte dal Tizio. Egli, ingegnere titolare di una azienda di armi militari in Germania, era il firmatario di un brevetto di un'arma intelligente capace di esplodere più colpi contemporaneamente, brevetto da milioni di dollari ambito già da diverse potenze mondiali. Lo stesso rivela nomi e circostanze atte a poter confermare quanto da lui detto. All'udienza successiva, resasi necessaria per le dichiarazioni fatte dall'imputato, la difesa produceva indagini investigative atte a dare riscontro a quanto detto e produceva una lettera pervenuta presso lo studio del suo difensore di un collega tedesco curatore della pratica di brevetto.

Tuttavia, la Corte, allegata la produzione investigativa al fascicolo, invita le parti alla conclusione. Durante la discussione, uno dei legali del Tizio muove una serie di eccezioni in merito alla giusta procedibilità nei confronti dell'imputato, oltre a sottolineare la possibilità

di un complotto nei suoi confronti, date le dichiarazioni e i riscontri provati; chiede in conclusione concessione degli arresti domiciliari eccependo la insussistenza del pericolo di fuga e chiede che l'imputato venga autorizzato ad un colloquio con un rappresentante del Ministero della Difesa.

La Corte, non ritenendo necessarie prendere in considerazione le dichiarazioni fatte dal Tizio e ritenendo invece sussistenti tutti i presupposti giuridici per procedere alla consegna dell'imputato alle Autorità del suo Paese dispone, letto l'art. 17 L. n. 69/2005, la consegna all'autorità richiedente del cittadino tedesco, rigetta ogni altra richiesta e letto l'art. 35 L. n. 69/2005 dispone il sequestro e la consegna all'A.G. richiedente di 1 pistola giocattolo, 1 valigia in metallo contenente reperti da 1 a 7, come meglio descritti ed elencati nella annotazione dei Carabinieri di Salerno.

- 5^ UDIENZA -

Tribunale di Salerno

Udienza Preliminare – Giudice dr.ssa Dolores Zarone

Proc. Pen. n. ---/2011 R.G.N.R

Proc. n. ---/2012 R.G. GIP

Mevio, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 600 *ter* commi II – III – IV e 600 *quater* c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di utilizzatore ed intestatario dell'utenza telefonica n. 089/-----69 ubicata in Salerno alla via ---
----- n. 82 presso l'abitazione da lui in uso, deteneva, faceva commercio, distribuiva,

dott. Daniele Di Gregorio

divulgava e/o, comunque, cedeva a terzi attraverso programmi telematici sarin (c.d. programma *peer to peer*) svariate centinaia di fotografie contenenti esibizioni pornografiche di persone minori di anni 18, ovvero, in ogni caso, consapevolmente si procurava e divulgava tramite rete informatica internet, le predette immagini fotografiche prodotte mediante lo sfruttamento sessuale di persone minori di anni diciotto, così disponendo del predetto materiale pedopornografico.

In punta di fatto, al seguito di una indagine investigativa promossa dalla Questura di Potenza, al fine di prevenire il fenomeno della pedopornografia e di fermare quelli che erano, al seguito di segnalazione, autori indiscussi di tale reato, veniva introdotto un utente Troyan nella rete del programma *peer to peer*, meglio poi identificato come un agente della Polizia Postale. Svolte le dovute indagini, venivano identificate una serie di persone all'interno di tale lista. Le indagini ovviamente venivano dislocate, per competenza territoriale del *commissi delicti*, alle autorità competenti. Il Mevio apprendeva di essere indagato per tale reato, allorquando una mattina, innanzi alla sua abitazione, si presentavano due agenti della Polizia Postale per operare il sequestro dei supporti informatici a lui in possesso. Il Mevio, non avendo nulla di cui temere, seppur debitamente informato del motivo per il quale si rendeva necessario il sequestro, consegna agli agenti tutti i supporti informatici. Dopo qualche mese, si vede notificare presso la sua abitazione l'avviso conclusione indagini e contestuale invito a rendere eventuale interrogatorio. Notata la gravità dell'evento, decide di nominare un difensore di fiducia per sottoporsi ad interrogatorio. In seguito Mevio, accompagnato dal suo legale, si dirige presso gli uffici della Polizia Postale per sottoporsi, come richiesto dalla stessa difesa, ad interrogatorio, durante il quale viene informato dei motivi per il quale risulta imputato e per i quali si

procede nei suoi confronti. Tuttavia, la difesa in fase di interrogatorio nota una stranezza nella sua conduzione allorquando emerge che l'utenza telefonica incriminata non è intestata all'imputato ma, al vicino di casa morto oramai anni orsono. Giunti all'udienza preliminare e non essendo emersi per la difesa elementi atti per l'accusa a sostenere l'accusa del suo assistito chiede, ai sensi dell'*ex art.* 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, perché l'imputato non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce il reato e contestualmente chiede il dissequestro del materiale informatico già sequestrato. Il Giudice della Udienza Preliminare, però, rilevato che dagli atti di indagine sussistano sufficienti elementi, quali evincibili dalle prove innanzi indicate e, che non essendo emerse ragioni per pronunciare in questa fase processuale il proscioglimento, visti gli artt. 429 c.p.p., 132, 133 D. Lgs. 271/1989, pronuncia sentenza che dispone il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Salerno, pronunciandosi negativamente in merito alla richiesta di dissequestro del materiale informatico, costituendo esso il corpo del reato.

- 6^ UDIENZA -

Tribunale di Salerno

Udienza Preliminare – Giudice dr. Attilio Franco Iorio

Proc. Pen. n. ---/2010 R.G.N.R

Proc. n. ---/2012 R.G. GIP

Caio, imputato in ordine ai seguenti reati p. e p. degli artt. 595, comma 3 cp. 13 della L. n. 47/48 perché, rilasciando un'intervista al giornalista Tizio del quotidiano " CRONACHE DEL MEZZOGGIORNO " nel corso della quale affermava: " *se Sempronio cerca un cretino, si guardi allo specchio*", offendeva l'onore ed il decoro di Sempronio, atteso che le sue affermazioni venivano riportate tra virgolette sull'articolo di stampa intitolato " *CAIO CONTRO SEMPRONIO – Pdl contro Titanic* ", pubblicato sul predetto quotidiano il -- /10/2010.

In punta di fatto va annoverato che all'udienza preliminare la difesa, acquisito in fase difensiva copia del fascicolo, eccepiva alcune mancanze nella fase investigativa. A tale udienza il Giudice invitava le parti alle conclusioni, il P.M. e la costituita Parte Civile insistevano sulla condanna del Caio, così come previsto dal capo di imputazione e per le motivazioni che da esso ne derivano. A tal punto, presa la parola la difesa dell'imputato, dopo una breve discussione sul caso di specie, viene chiesta nell'interesse del proprio patrocinato sentenza ai sensi dell'*ex art. 425 c.p.p.*

Dopo aver udite le parti il Giudice emetteva nei confronti di Caio, visto l'ex art. 425 e ss. c.p.p., sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato a lui ascrittogli perché il fatto non sussiste.

- 7^ UDIENZA -

Tribunale di Salerno

Giudice di Pace - dr. Luigi Mazza

Proc. Pen. n. ---/2010 R.G.N.R mod. 21 bis

Mevio, dipendente del Ministero della Giustizia, si rivolge al suo legale di fiducia affinché possa redigere denuncia – querela nei confronti di Tizio, per averlo offeso.

Di fatto, in data --/09/2010 alle ora 20:00 circa, mentre il Mevio partecipava all'assemblea straordinaria del condominio in cui abita e discuteva delle problematiche condominiali in riferimento alle modalità, dell'uso e della gestione dell'acqua condominiale (questione non disciplinata dall'o.d.g. ma discussa nelle varie ed eventuali), il condomino Tizio, nel rivolgersi all'amministratore, insultava il Mevio proferendo tali parole: “ *Mevio è uno scemonuto è stato lui che ha voluto il rubinetto a pulsante*”. A tal proposito Mevio ammoniva il condomino Tizio dicendogli di non ripetere più la predetta affermazione ma, dopo pochi minuti, mentre l'amministratore faceva riferimento ad una proposta che lo stesso Mevio aveva suggerito, il condomino Tizio, alzando il tono di voce, ripeteva e reiterava più volte le ingiuriose parole: “ *ma chi cazz è stu Mevio, chist è nu scemonuto, chist è nu scemonut...*”.

Il Mevio riferiva che tali affermazione erano state proferite in presenza di tutti i condomini presenti alla riunione oltre che all'amministratore del condominio ed all'Ingegnere Sempronio, direttore dei lavori del condominio. Il cliente faceva presente al suo difensore che, nel rincasare presso il suo appartamento, il Tizio perseverava nella condotta ingiuriosa nei suoi confronti, proferendo le seguenti parole: “ *quanto si bell ma vavatenn*”.

Redatta denuncia – querela, in merito ai fatti esposti dal Mevio e depositata questa presso la Procura della Repubblica di Salerno, perveniva in data --/08/2011 decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Giudice di Pace di Salerno dr. Luigi Mazza.

A tal punto si provvedeva a redigere, ai sensi dell'*ex art.* 185 c.p. ed *ex art.* 74 e segg. c.p.p., atto di costituzione di Parte Civile, che veniva depositato in data --/02/2012 alla prima udienza, alla quale il Giudice concedeva un breve rinvio per bonario componimento tra le parti.

Il legale di Tizio, nel tentativo di addivenire ad una pacifica conclusione della questione, sentite le richieste avanzate dalla parte civile e debitamente soddisfatte con una lettera di scuse da parte del Tizio nei Confronti del Mevio, procedeva nella successiva udienza (sempre dinanzi al Giudice) a depositare atto di remissione ed accettazione di querela.

- 8^ UDIENZA -

Tribunale per i Minorenni di Salerno

Sezione Riesame

Proc. Pen. n. ---/2011 R.G.N.R

Proc. n. ---/2011 R.G. GIP

R.G. --/2012 mod. 17

Tizio, indagato del delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 80 comma 1 lettera a) DPR n. 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo in tempi diversi, offriva o, comunque, vendeva sostanza stupefacente del tipo marijuana o hashish (“erba o fumo”) al minorenni Mevio a fronte di corrispettivi variabili tra gli euro 5 e gli euro 20 e del delitto di cui agli artt. 629, 61 n.2 c.p. perché, al fine di conseguire il profitto illecito del corrispettivo di cui al capo a), con minaccia consistita nel dire a Mevio che se non gli avesse corrisposto le somme pattuite per la cessione della sostanza stupefacente lo avrebbe ucciso (“*se tu stasera n’è fai ascì i soldi t’ skapezz*”), poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il minorenni a dargli le somme di denaro per procurarsi un profitto ingiusto con suo pari danno.

Ai sensi dell’*ex art. 309 c.p.p.*, la difesa del Tizio proponeva istanza di riesame avverso l’ordinanza che dispone la misura coercitiva della custodia in carcere emessa dal GIP in sede.

In punto di fatto giova rievocare che, a seguito di una denuncia di furto presentata ai Carabinieri della stazione di Baronissi dalla mamma di Mevio, la quale aveva notato che

mancaivano alcuni gioielli di importante valore dalla propria abitazione. Dal compendio delle attività investigative svolte e, in particolare, dalle conversazioni intercorse su Facebook tra il Tizio ed il minore Mevio, nelle giornate del --,-- e -- settembre 2011, prodotte dalla madre di quest'ultimo, Sempronia, nella integrazione di denuncia sporta il --.09.2011 ai Carabinieri della stazione di Baronissi resasi necessaria all'indomani della scoperta della mancanza di alcuni oggetti d'oro e di ingente somma di denaro, emerge in maniera inconfutabile il ruolo di fornitore rivestito dal Tizio di sostanza stupefacente (denominata genericamente "fumo") al Mevio in cambio di corrispettivo in denaro, nonché i toni gravemente minacciosi assunti ripetutamente dal primo nei confronti del secondo per costringerlo a reiterati pagamenti relativi a precedenti cessioni. A ciò deve aggiungersi che nelle sommarie informazioni rese ai predetti Carabinieri, il Mevio, in data --/02/2012 ha riconosciuto non solo di aver acquistato sostanza stupefacente ingente dal Tizio, ma ha anche confermato di aver ricevuto dallo stesso minacce per una cessione di sostanza stupefacente non pagata.

La difesa, impugnava quanto *ut supra* presentato al collegio giudicante la inesistenza delle esigenze cautelari di massimo rigore nell'interesse del Tizio, tale affermazione, secondo la difesa, trova fondamento nella dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio dinanzi al GIP e di conseguenza, non essendoci pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Inoltre, in riferimento a quanto ascritto nel capo di imputazione in merito agli artt. 629 e 61 n. 2 c.p., il Tizio, già in sede di interrogatorio, aveva chiarito la circostanza minatoria di morte fatta nei confronti del Mevio se non gli avesse ceduto il denaro dovuto, dichiarando che aveva utilizzato tale colorita parola solo al fine di intimorire il Mevio, giustificandola oltretutto come un intercalare diffuso e, senza

l'intenzione reale di cagionare la morte al Mevio in assenza del dovuto denaro. Per cui la difesa, resa tale circostanza, avanzava richiesta di concedere al proprio assistito la misura cautelare degli arresti domiciliari andando a sostituire quella di massimo rigore già inflittagli.

Tuttavia il Collegio Giudicante, ritenendo indubbia nel caso di specie la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera C) dell'art. 274 c.p.p., apparendo, al riguardo, corretta (in applicazione del principio di proporzionalità) la misura del collocamento in comunità disposta dal GIP in quanto idonea a contemperare le esigenze general – preventive con finalità rieducativa specifica del procedimento penale minorile. Per tali motivi veniva rigettata la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del Tizio avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP, confermando così l'ordinanza impugnata.

- 9^ UDIENZA -

Tribunale di Milano

Udienza per il giudizio direttissimo – G. M. dr.ssa Teresa Ferrari da Passano

Proc. Pen. n. ---/2011 R.G.N.R

Proc. n. ---/2012 R.G. A. G.

Gli ufficiali della Polizia Ferroviaria (*Polfer*) della stazione di Milano traevano in arresto Tizio, dopo essere stati allertati da Mevio il quale denunciava di essere stato vittima di un furto di una collanina d'oro che portava in collo pur avendo cercato di difendersi con una colluttazione dall'azione criminosa. Gli agenti, dopo aver ricevuto le descrizioni da Mevio

di Tizio, provvedevano immediatamente alla sua ricerca. Individuato Tizio all'interno della stazione in attesa del treno, veniva fermato e, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima, era invitato a restituire il corpo del reato. A tale invito da parte degli agenti, Tizio faceva presente di non esserne in possesso in quanto, subito dopo la colluttazione avvenuta fra i due, aveva gettato la collanina.

Tratto in arresto, Tizio veniva condotto innanzi al Giudice per l'udienza che dispone il giudizio direttissimo, nel quale si provvedeva alla convalida d'arresto derivante, ovviamente dalla flagranza di commissione della azione criminosa. Convalidato l'arresto, si procedeva con il rito del giudizio direttissimo, uditi gli ufficiali di P.G. che avevano operato l'arresto e sentito il P.M. che avanzava le sue richieste. Successivamente prendeva la parola il difensore di fiducia di Tizio che, dopo una breve ma significativa discussione, depositava una documentazione attestante che il Tizio era dipendente di una macelleria di proprietà della famiglia e che pertanto percepiva regolare stipendio. Per questi motivi il difensore avanzava richiesta degli arresti domiciliari, pur essendo l'imputato reo infraquinquennale per il medesimo reato.

Il giudice pronunciava sentenza favorevole nei confronti di Tizio ordinandone l'immediata scarcerazione e disponendone la detenzione domiciliare.

- 10^ UDIENZA -

Tribunale di Salerno – sez. distaccata di Eboli

Giudice Monocratico - dr.ssa Lucia Casale

Proc. Pen. n. ---/2011 R.G.N.R

Proc. n. ---/2012 R.G. Tribunale di Eboli

Mevio, in esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in relazione al:

- delitto p. e p. dall'art. 612 bis comma 1 c.p., perché con più azioni reiterate, nonché ponendo in essere gli atti indicati ai capi B) e C), molestava, mediante una serie di chiamate al telefono, di appostamenti, ed inseguimenti, la ex convivente Tizia, e, mediante invio di numerosi messaggi telefonici dal contenuto minaccioso ed ingiurioso, rivolgeva reiteratamente una serie di gravi minacce ed offese nei confronti della predetta persona; infine mediante un'intensa attività di pedinamento per strada (effettuata anche a bordo dell'autovettura a lui in uso) provocava nella vittima un grande stato di ansia e di paura e/o comunque turbamento per la propria tranquillità, oltre che timore per la sicurezza personale dei propri figli minori; in ogni caso pregiudicava in maniera rilevante il suo modo di vivere e costringeva Tizia a modificare le proprie abitudini di vita;
- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. – 612 cpv. – 594 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, rivolgendo anche attraverso l'uso del telefono frasi gravemente minacciose ed ingiuriose a Tizia, del tipo: “*hai finito di*

campare... ti aspetto sotto a casa.. facciamo i conti.. zoccola e puttana ecc.”, ne offendeva l'onore ed il decoro, altresì minacciando gravemente la stessa di ingiusto danno;

- del delitto p. e p. dagli artt. 582 – 585 – anche in relazione agli artt. 576 – 61 n.1 c.p. perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), mediante aggressione fisica posta in essere ai danni di Tizia, cagionava alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in 7 gg. Così come da referto medica del – ottobre 2011 (n. ----06 dell'ospedale di Eboli). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il delitto di cui al capo a),

veniva ai sensi dell'art. 276 c.p.p., sostituita la misura di cui all'art. 282 *ter* del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con quella della custodia cautelare in carcere.

In punto di fatto giova rievocare che l'aggravamento della pena trovava fondamento nella informativa di reato redatta dai Carabinieri della stazione di Borgo Carilla, allorquando il Mevio, munito di bastone alla cui estremità aveva applicato dei chiodi in modo da costruire una mazza ferrata e chiodata, si era portato presso l'abitazione della famiglia del padre di Tizia, danneggiando l'autovettura della predetta Tizia, colpendo il fratello della ex convivente (generalizzata in Tizia) nel frattempo accorso per farlo desistere, procurandogli lesioni personali ed in tal modo palesemente contravvenendo alle prescrizioni connesse all'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti di divieto di avvicinamento a Tizia che l'imputato sapeva trovarsi nel luogo di compimento dell'attività illecita e di trasgressione delle prescrizioni.

Orbene, dal carteggio processuale, nonché dalla fase dibattimentale, a parere della difesa del Mevio emergevano ben altre circostanze rispetto a quelle che sono oggetto del provvedimento di massimo rigore inflitto al proprio assistito.

Infatti, durante il processo tenutosi in fase dibattimentale, gli stessi testimoni e della Pubblica Accusa e della costituita Parte Civile, più volte sono cadute in contraddizione nel ripercorrere quelle che sono stati i momenti della presunta aggressione mossa dal Mevio nei confronti della ex convivente. A parere della difesa, uno spunto fondamentale, di quanto appena affermato, viene offerto all'udienza preposta per l'audizioni dei testimoni meglio generalizzati nella figura del padre e del fratello della Tizia, soggetti che sono stati parte attiva nella presunta colluttazione avvenuta nel tentativo di ostacolare la furia innescata nel Mevio allorquando, presentatosi sotto casa del padre, aveva cominciato ad inveire e ad utilizzare tono di voce alto oltre che a lesionare il vetro dell'autovettura in uso alla ex convivente. A ciò va detto che il padre ed il fratello avevano utilizzato tutte le forze possibili affinché si riuscisse ad immobilizzare il Mevio, circostanza che tuttavia trova un riscontro diverso in quello che sarà il referto medico dello stesso quando trasportato in ospedale al seguito di un malore riscontrava lesioni da contusione lungo diverse parti del corpo. Ancora, la difesa del Mevio, in sede di controesame, faceva emergere circostanze completamente discordanti fra i racconti dei due soggetti (padre e figlio), afferenti l'episodio posto alla base della ingravescenza della misura cautelare, *ex art. 276 c.p.p.*, che oltretutto non avrebbero confermato quanto accaduto.

In conclusione, udita la richiesta del P.M. che si riportava al capo di imputazione contestato al Mevio con cui si chiedeva punizione esemplare con condanna in 3 anni di

reclusione, di comune accordo con la della Parte Civile, la difesa chiedeva in sede di conclusioni evidenziato quanto *ut supra* sentenza *ex art*, 425 c.p.p., in via subordinata, quando ciò non fosse accolto, la misura meno restrittiva degli arresti domiciliari, in considerazione della residenza ed abitazione dell'imputato in un comune completamente diverso da quello della parte offesa.

Il giudice, visti gli atti processuali e, quello che erano stato il *quid novi* emerso nella fase dibattimentale, rigettava la richiesta *ex art*. 425 c.p.p. persistendo gravi indizi di colpevolezza data la gravità del reato lo condannava a 2 anni di reclusione.

Atti Processuali

- 1^ATTO -

Istanza di dissequestro ai sensi degli artt. 262 – 263 c.p.p.

L'istanza di dissequestro proposta ai sensi degli artt. 262 – 263 c.p.p. ha ad oggetto la richiesta di restituzione di un bene quando non sia più necessario mantenere il sequestro a fini di prova ed il vincolo non venga posto, per conversione, a garanzia dei crediti nascenti dal reato oppure a fini preventivi.

Ricordiamo che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, consistente, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., nell'apprensione coattiva del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti: sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso ovvero le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo.

La restituzione viene disposta con ordinanza se non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose sequestrate. Al riguardo, si prevede che, quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione può essere ordinata a favore di altri, solo dopo aver sentito il terzo in camera di consiglio. Nel corso delle indagini preliminari la richiesta di dissequestro va inoltrata al magistrato del Pubblico Ministero, che provvede con decreto motivato.

- 2^ATTO -

Ricorso ex art. 204 bis del D.lgs 285/92 (Cds)

Il ricorso ex art. 204 bis del D.lgs 285/92, ha per oggetto l'impugnazione dell'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada. L'accertamento di cui all'oggetto è stato elevato dagli agenti della Polizia Municipale, con cui si contestava la violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 del C. d. S.

Il primo motivo del ricorso pone in evidenza, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del C. d. S.

L'art. 200 del codice della strada prevede espressamente che “ la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore ..”, mentre l'art. 201 del C. d. S prevede che devono essere indicati i motivi precisi della mancata contestazione immediata dell'accertamento.

Nel caso di specie gli Agenti della Polizia Municipale, pur avendone la possibilità, non hanno né immediatamente contestato l'accertamento, né indicato in modo preciso i motivi della mancata contestazione immediata.

Quest'ultima, imposta dall'art. 201 del C. d. S, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile, i quali devono essere pertanto indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento. (Cass. 11184/2001).

Invece, il secondo motivo del ricorso, pone in evidenza l'omessa indicazione nel verbale delle modalità di rilevamento della velocità.

Nel caso di specie, gli Agenti accertatori non forniscono nessun elemento oggettivo sul quale desumere la violazione e nessun ragionamento logico o tecnico unico e/o tassativo è stato approntato per determinare a posteriori la velocità del veicolo.

Infatti è noto in diritto come non sia attribuibile fede privilegiata né ai giudizi valutativi né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti, che possono risolversi in apprezzamenti personali, mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti in assenza di un metro obiettivo (Cass. 17106/2002).

- 3^ATTO -

L'atto di Appello dell'imputato

L'appello è il mezzo di impugnazione ordinario che consente ad un giudice di grado superiore di rivedere, in forma critica, il giudizio pronunciato dal giudice di primo grado. È il rimedio di cui ci si avvale, nel procedimento penale, per impedire che, pure se inattaccabile sul piano formale, la decisione produca, nella sfera giuridica dei suoi destinatari, quegli effetti che l'appellante segnala, nell'atto di appello, come pregiudizievoli dei propri interessi. Ciò che con l'appello, solitamente, si lamenta non è né l'imperfezione del provvedimento, dovuta ad un qualche vizio nel suo iter di formazione, né la violazione di altre regole, di giudizio o di procedura, idonee a connotarlo di illegittimità, bensì l'ingiustizia della decisione, rapportata agli specifici interessi di parte fatti valere dinanzi al giudice di primo grado. L'ingiustizia va, però, intesa col massimo relativismo possibile,

come ingiustizia, cioè, lamentata solo da chi è chiamato a subire le conseguenze della pronuncia. In particolare, per quanto riguarda l'appello proposto dall'imputato, la legittimazione a proporlo spetta, secondo le generali regole previste dall'art. 571 c.p.p.,: all'imputato personalmente; al procuratore speciale, al difensore non revocato o che non abbia rinunciato e che risulti essere tale al momento del deposito del provvedimento; al difensore nominato in funzione dell'impugnazione, al tutore per l'imputato soggetto a tutela; al curatore speciale, per l'imputato incapace di intendere e di volere sprovvisto di tutore.

Per quanto riguarda i provvedimenti appellabili, la dimensione esclusivamente soggettiva non consente di elencare in norme le possibili cause di "ingiustizia" o di prevedere specifiche ragioni di doglianza. Ciò, però, non impedisce l'individuazione dei provvedimenti appellabili, in ragione esclusiva degli interessi che le parti possono far valere. Ne consegue l'inammissibilità del controllo per quei provvedimenti che la legge considera incapaci di determinare pregiudizi di sorta. La soluzione è pienamente conferente con il principio di tassatività che governa l'intero sistema delle impugnazioni. Premesso questo, l'art. 593 c.p.p., che individua i casi di appello, è stato modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006, che a sua volta è stato oggetto di diverse pronunce demolitorie della Corte Costituzionale. Ai sensi della norma citata, salvo quanto previsto dagli artt. 443, co.3, 448, co. 2, 579 e 680 c.p.p. l'imputato può proporre appello contro:

- le sentenze di condanna;
- le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, co. 2 c.p.p. se la nuova prova è decisiva. In tal caso qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità

dell'appello.

Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. A tal riguardo si ricordi che, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85 del 4.04.08, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 46/2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., *esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.*

Con riguardo ai reati di competenza del Giudice di Pace, l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena diversa da quella pecuniaria, nonché contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno (artt. 36-37 D.lgs. 274/00).

Secondo le regole generali che governano le impugnazioni, l'appello si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581 c.p.p.). Ai sensi dell'art. 582 c.p.p., salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di appello è presentato personalmente, ovvero, a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o

del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero, davanti ad un agente Consolare all'estero. In tali casi l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. L'impugnazione può essere proposta ex art. 583 c.p.p. dalle parti e dai difensori anche con telegramma, ovvero, con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso l'impugnazione si considera proposta alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.p. i termini per proporre l'impugnazione, a pena di decadenza, sono: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544, 1° co., c.p.p. (ovvero quando il giudice redige contestualmente il dispositivo e motivi della sentenza); b) di trenta giorni nel caso previsto dall'art. 544, 2° co., c.p.p., cioè, quando, non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio e vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia; c) di quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 544, 3° co., c.p.p., ovvero, quando, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine di quindici giorni, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Tali termini decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte

le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art. 548 2° co. c.p.p., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace.

Quando la decorrenza di tali termini è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi.

- 4^ATTO -

Il riesame dei provvedimenti di cautela reale

Il riesame dei provvedimenti di cautela reale fa parte della categoria delle "cosiddette impugnazioni *de libertate*", rimedi esperibili sia avverso i provvedimenti in tema di libertà personale, sia avverso i provvedimenti in tema di libertà patrimoniale. Il riesame è un mezzo di impugnazione tipico, predisposto per il controllo del merito e della legalità dei provvedimenti che, a mezzo di vincoli su oggetti, incidono sulla libera disponibilità di un bene. La richiesta di riesame è esperibile contro:

- il decreto di sequestro preventivo pronunciato dal giudice: in tal caso la richiesta può essere presentata ai sensi dell'art. 322 c.p.p. dalla persona sottoposta alle indagini,

dall'imputato, dal difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione;

- l'ordinanza di sequestro conservativo; la richiesta può essere presentata, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., da chiunque vi abbia interesse;
- il decreto di sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato: in tal caso il riesame può essere proposto, ai sensi dell'art. 257 c.p.p., dall'indagato, dall'imputato, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione;
- il decreto di convalida del sequestro probatorio urgente: l'istanza può essere presentata, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., dalla persona nei cui confronti si svolgono le indagini, dal difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

La richiesta di riesame, anche nel merito, che non sospende l'esecuzione del provvedimento, è presentata, con le forme previste per le impugnazioni ordinarie, nella Cancelleria del Tribunale del Riesame entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza. Con la richiesta di riesame possono essere contestualmente enunciati anche i motivi, fermo restando la facoltà del richiedente di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. La Cancelleria dà immediato avviso all'Autorità Giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al Tribunale del Riesame gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. L'avviso della data dell'udienza deve essere comunicato al P.M. e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta almeno tre giorni prima dell'udienza

medesima. Il Tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, con procedimento in camera di consiglio e, entro lo stesso termine, posto a pena di perenzione degli effetti dell'atto impugnato, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma il provvedimento. La revoca del provvedimento di sequestro può essere anche parziale, ma non può mai essere disposta quando si tratta di beni oggetto di confisca obbligatoria. Se vi è contestazione della proprietà del bene, il giudice del riesame rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

- 5^ATTO -

Querela ex art. 336 c.p.p.

La querela, a norma dell'art. 336 c.p.p., è la dichiarazione – contenuta in un atto o resa in forma orale - con la quale si manifesta – personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Essa si configura pertanto come condizione di procedibilità, in relazione a quei reati - tassativamente indicati dal legislatore – per i quali non debba procedersi d'ufficio o dietro istanza o richiesta. Il diritto di querela, che appartiene alla sfera dei diritti della persona (ragion per cui, a norma dell'art. 126 c.p., esso si estingue con la morte della persona offesa dal reato) spetta di norma unicamente al titolare del diritto leso o messo in pericolo con la condotta incriminata in capo al quale, di conseguenza, confluiscono sia la titolarità che l'esercizio del diritto in parola. Fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a) il reato sia stato commesso contro un ente collettivo, nel qual caso l'esercizio del diritto di querela dev'essere esercitato dal legale rappresentante, con dichiarazione contenente

l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza;

- b) il reato sia stato commesso a danno di un minore degli anni 14 o di un interdetto per infermità di mente, nel qual caso il diritto non viene esercitato dal soggetto che ne è titolare, bensì dal genitore o dal tutore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni ed il soggetto inabilitato possono invece proporre querela personalmente; tuttavia l'atto può essere presentato anche, in alternativa, dal tutore o curatore, non rilevando in tal caso l'eventuale contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Ex art. 124 c.p., il termine per la proposizione della querela è di 3 mesi che decorrono dalla notizia del fatto che si assume penalmente rilevante, salvo che la legge non disponga diversamente (l'art. 609 septies stabilisce infatti il termine di 6 mesi per proporre querela in relazione ai delitti previsti agli artt. 609 bis, ter e quater).

Secondo quanto stabilisce il combinato disposto degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., allorquando la persona offesa sia minore degli anni 14 o inferma di mente e manchi chi ne abbia la rappresentanza ovvero chi la esercita si trovi con questa in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale; in tal caso il termine decorre dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento di nomina.

Per quanto riguarda la forma della querela, il legislatore non impone particolari requisiti: tale dichiarazione può essere proposta con atto scritto oppure oralmente (in tale ultimo caso ovviamente essa andrà trasfusa in un atto scritto ad opera di chi la riceve - P.M., ufficiale di p.g. o agente consolare all'estero - e sottoscritta dal querelante o dal procuratore speciale) e può provenire direttamente dal titolare del diritto o essere resa da un procuratore speciale; la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto. La legge prevede inoltre che la

querela possa essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato: in tali ipotesi, però, è necessario che la sottoscrizione sia autenticata. Per quanto riguarda il contenuto della querela, essa deve contenere la descrizione del fatto-reato e l'espressa istanza di punizione dell'autore del fatto che si presume penalmente rilevante.